



APPUNTO PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Al fine di garantire il pieno adeguamento alle previsioni del Codice del Terzo settore, anche alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018, si allega un **sintetico prospetto descrittivo delle modifiche da sottoporre allo scrutinio assembleare**.

Le modifiche riguardano:

- 1) *attività "diverse"*;
- 2) *cambio denominazione Forum Nazionale Giovani*;
- 3) *anzianità per l'esercizio del diritto di voto*;
- 4) *sostituzione "soci temporanei" con "volontari temporanei"*.

1) ATTIVITÀ "DIVERSE"

Con riguardo all'esercizio di "*attività diverse*" dall'elenco di attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, lo Statuto attualmente in vigore prevede molteplici attività riconducibili a questa definizione, benché non espressamente definite "diverse" (a titolo esemplificativo si pensi alle attività di advocacy e diplomazia umanitaria, all'attività di raccolta sangue e promozione della stessa, alle attività ausiliarie alle forze armate e, ancora, raccolte di fondi, iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento quali feste, lotterie e premi, attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali e più in generale le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale).

Sul punto, il Codice del Terzo settore prevede che il "*Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale*" (art. 6).

La circolare del Ministero ha interpretato tale previsione chiarendo che, nel caso in cui lo Statuto preveda già attività diverse, anche se non qualificandone come tali, l'adeguamento si pone come obbligatorio e dall'obbligatorietà discende la possibilità di beneficiare della maggioranza dei presenti e dunque del regime alleggerito.

La **proposta di modifica** è la seguente:

All'art. 9 la rubrica "*Accordi e obbligazioni*" è modificata in "**Accordi, obbligazioni e attività diverse**" e all'art. 9 è inserito il comma 9.4.

"9.4 La Croce Rossa Italiana e gli organi territoriali di cui al successivo articolo 20 possono esercitare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse pubblico di cui all'1, comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui al medesimo art. 6. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il parere della Consulta Nazionale".



2) CAMBIO DENOMINAZIONE FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI

Possiede carattere solo formale la modifica imposta dalla legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018 n.145, art. 1, commi da 470 a 477) che ha attribuito al Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, le funzioni in precedenza assolte dal Forum Nazionale.

La **proposta di modifica** è la seguente:

All'art. 13.5 sostituire "Forum Nazionale dei Giovani" con "Consiglio Nazionale dei Giovani".

3) ANZIANITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Con riguardo all'esercizio del diritto di voto lo Statuto attualmente in vigore prevede un periodo di un anno per il riconoscimento dell'elettorato attivo e di due anni per il riconoscimento dell'elettorato passivo (artt. 15.3 e 15.4).

Sul punto, il Codice del Terzo settore prevede che il "diritto di voto" sia riconosciuto a coloro che "sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente" (art. 24, comma 1).

La circolare del Ministero ha interpretato tale previsione nel senso che il periodo minimo di iscrizione di tre mesi "potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile in peius nei confronti dell'associato". Considerato che non viene lasciato spazio agli enti per mantenere un termine più lungo, né sul versante dell'elettorato attivo né sul versante dell'elettorato passivo, detta modifica deve considerarsi "obbligatoria".

La **proposta di modifica** è la seguente:

All'art. 14.3, alla lettera a) la parola "un anno" è sostituita da "tre mesi"
All'art. 14.3, alla lettera b) la parola "due anni" è sostituita da "tre mesi".

4) SOSTITUZIONE "SOCI TEMPORANEI" CON "VOLONTARI TEMPORANEI"

Lo Statuto attualmente in vigore, tra le norme transitorie, rinvia a un Regolamento dei soci temporanei della CRI.

Tuttavia, sul punto, il Codice del Terzo settore, pur non esplicitandolo espressamente, accoglie il principio – già previsto dall'art. 148 TUIR – di non temporaneità del vincolo associativo, salvo i casi di recesso o esclusione statutariamente previsti. Di conseguenza quella di socio non può essere una qualifica temporanea, a differenza di quella di volontario rispetto alla quale la legge si limita a imporre la non occasionalità. Dunque, anche nell'ambito di una ODV come la CRI, ben può un volontario smettere di essere tale ma continuare a essere socio (per esempio socio sostenitore o benemerito o onorario) e, al tempo stesso, diventare volontario senza essere stato previamente socio. In particolare si consente di svolgere attività di volontariato (assumendo la relativa qualifica) ai non soci solo per l'assolvimento di quelle particolari attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. y) del Codice del terzo settore che sono le attività di protezione civile poiché, rispetto a tali attività, le condizioni di emergenza e imprevedibilità che rendono necessari tali interventi mal si adattano alle tempistiche del corso base e comunque alle rigorose regole per l'accesso al volontariato CRI.

La **proposta di modifica** è la seguente:

All'art. 45.3, alla lettera L) sostituire "Regolamento dei soci temporanei della Croce Rossa Italiana ex articolo 11.8" con "Regolamento dei volontari temporanei della Croce Rossa Italiana per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117".